

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1334

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASILLO, BERTONI, PETRICCA,
BAIOLETTI, MAIORCA, GALLO, PACE, MONTELEONE,
BUCCIERO, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI,
FRONZUTI, PERUZZOTTI, CECCATO, MULAS, RECCIA, XIUMÈ,
PELLITTERI e MAGLIOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1995

Norme per l'avanzamento degli ufficiali in servizio perma-
nente del ruolo ad esaurimento delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende ad eliminare una iniqua spequazione che da anni si perpetra nei confronti degli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento delle tre Forze armate.

Ad essi, infatti, il Ministero della difesa, nonostante numerose sentenze dei TAR di Puglia e Lazio, che hanno sempre riconosciuto il legittimo diritto dei ricorrenti, ha ripetutamente negato la completa applicazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, limitandone l'operatività al solo triennio 1981-1983.

Pur di fronte ad un articolato che non lascia dubbi circa la sua corretta interpretazione e la cui applicazione avrebbe dovuto comportare fin dal 1981 che le promozioni degli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento, dal grado di capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello, fossero disposte il giorno successivo a quello dei pari grado con uguale o mag-

giore anzianità di grado, appartenenti ai rispettivi ruoli speciali o normali, l'Amministrazione della difesa non ha mai dato piena applicazione alla citata normativa.

In data 12 luglio 1994, in sede di discussione presso il Senato del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, fu presentato ed accolto dal Governo un ordine del giorno, a firma dei senatori di tutti i Gruppi rappresentati in Commissione difesa, che impegnava il Governo a dare piena applicazione all'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

Non essendoci stato a tutt'oggi un segnale positivo di tale impegno ed allo scopo di porre fine ad un vasto contenzioso che è diventato ormai gravoso per i ricorrenti e soprattutto per la stessa Amministrazione della difesa, si sottopone il presente disegno di legge che, nell'intento di dirimere ogni dubbio interpretativo, vuol rappresentare soprattutto un atto di giustizia nei confronti degli aventi diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *1.* Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge 29 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati nel servizio permanente, di cui all'articolo 12, avviene, a partire dal 1° gennaio 1984, con effetto dal giorno successivo a quello dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado, appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-ter. Non costituiscono impedimento alla promozione la presenza in ruolo di coloro i quali sono stati dichiarati non idonei all'avanzamento e per i quali sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa”.

2. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

